



# COMUNE DI TOANO

CORSO TRIESTE, 65 - 42010 - TOANO (R.E.)  
CENTRALINO : TEL 0522 805110 FAX 0522 805542 COD. FISC. e P.IVA 00444850358  
[www.comune.toano.re.it](http://www.comune.toano.re.it)

**ORD. n. 10/2015**

Toano

**12 MAR 2015**

**OGGETTO:** Manutenzione della vegetazione lungo le strade Comunali, Vicinali e Spazi di Uso Pubblico

\*\*\*\*\*

## IL SINDACO

ESAMINATO lo stato di fatto delle strade comunali, vicinali e spazi di uso pubblico del territorio Comunale;

RILEVATO che, ai bordi delle strade, risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono rami, fronde e foglie verso la sede stradale invadendola, creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e costituendo quindi un serio pericolo per la circolazione dei veicoli, cicli o pedoni; pericolo che diviene particolarmente grave in occasione di eventi meteorologici intensi quali: temporali, forti piogge, vento, neve e ghiaccio;

RITENUTO necessario, di conseguenza, adottare provvedimenti che regolino le situazioni sopra citate in quanto rappresentano ostacolo alla circolazione stradale e minacciano la pubblica incolumità, mediante emanazione di disposizioni che prevedono l'abbattimento e/o potatura di tutte le piantagioni, siepi ecc...;

CONSIDERATO:

- che ai sensi dell'art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) "i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria - Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile";

- che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) "I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove accorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi."

VISTI, inoltre, gli artt. 16, 17 e 30 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e gli artt. 26 e 27 del D.P.R. n. 195/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);

RICHIAMATI gli artt. 892, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

SENTITO il Comando Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO doversi procedere all'emissione della presente ordinanza, per disporre che, ognuno per la competenza propria, provveda al taglio e/o potatura delle piante lungo i bordi delle strade comunali, vicinali e spazi di uso pubblico del territorio Comunale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

## ORDINA

**A TUTTI I PROPRIETARI frontisti delle strade Comunali e Vicinali di uso pubblico, situate nel territorio Comunale, di eseguire entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:**

- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi, gli alberi, i rami degli alberi e/o altre essenze arboree che propendono oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica e/o i pali della pubblica illuminazione, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- di tagliare ogni alberatura, anche oltre il confine stradale che, per essiccamento o inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi quali: temporali, forti piogge, vento, neve e ghiaccio;
- di effettuare la regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimento della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica verticale e orizzontale;
- di effettuare la potatura di alberi che provochino la limitazione del fascio luminoso dei punti luce degli impianti di pubblica illuminazione;
- di provvedere alla rimozione immediata, dalla sede stradale e sue pertinenze, di alberi, ramaglie o terriccio provenienti dai propri fondi;
- di provvedere, a seguito di arature o semina dei terreni limitrofi alle strade, all'immediato ripristino/pulitura di cunette e fossetti di scolo delle acque piovane;

## AVVERTE

- tutti i proprietari frontisti che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
  - abbattimento di tutte le piante esistenti, comprese arbustive, insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette indicate dalla Regione Emilia-Romagna e dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata accurata ripulitura;
  - rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
- le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con il Comune di Toano, Ente proprietario o gestore delle strade, al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità delle strade;
- i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate all'esecuzione di detti lavori o parte degli stessi ritenuti improcrastinabili per la sicurezza;
- resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore delle strade pubbliche addebitare ai proprietari e tenutari (lei terreni le relative spese);
- i proprietari saranno ritenuti responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza;
- per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità;

- il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento di Attuazione della L.R. 39/2000 s.m.i. e relativo Regolamento Regionale Forestale;

### **RICORDA**

- che successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario o gestore delle strade applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale;
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e affissa nei locali pubblici;
- l'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.

### **DISPONE**

- l'invio della presente Ordinanza al Comando Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano, al Corpo Forestale dello Stato e al Comando Stazione Carabinieri;
- che ai contenuti delle presente Ordinanza sia assicurata massima diffusione al fine di favorire la conoscenza e la condivisione delle finalità di interesse pubblico sottese all'emanazione del presente provvedimento.

### **RENDE NOTO**

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Ai sensi degli arti 3, 4° comma e 5, 3° colma, della legge 7 agosto 1990. n. 241, Responsabile del procedimento è il geom. Gianfranco Cavalletti

Dalla residenza Municipale li      12 MAR 2015

IL SINDACO  
(dott. Vincenzo Volpi)

*Vincenzo Volpi*

